

N. 00789/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01762/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 1999, proposto da:
Salvadori Mario, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Aluigi, Arrigo
Paglierani, con domicilio eletto presso Giovanni Cerri in Bologna, via Marsili 19;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Fontemaggi, con
domicilio eletto presso Carla Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;

per l'annullamento

- del provvedimento Prot. n. 250779 A del 08.10.1999 , notificato in data
16.10.1999, con il quale era disposto il diniego di concessione edilizia in sanatoria
per la realizzazione di due box in lamiera ad uso ricovero attrezzi agricoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Riferisce il ricorrente di aver realizzato due box in lamiera nel corso del 1987/1988 e di averli successivamente spostati dalla posizione originaria.

A seguito dell'accertamento dell'abuso il comune emanava un'ingiunzione di demolizione che veniva impugnata al T.A.R.. Il giudizio veniva, poi, definito con sentenza 2252 del 2009 che annullava il provvedimento di demolizione per un motivo formale ossia in quanto l'Amministrazione non aveva ancora definito la domanda di sanatoria pendente dal 28/2/1995.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, invece, il comune negava la concessione in sanatoria in quanto il trasferimento dei manufatti abusivi era avvenuto successivamente al 31/12/1993, data ultima per beneficiare del condono delle opere abusive.

L'interessato impugnava al T.A.R. anche quest'ultimo provvedimento deducendone l'illegittimità.

Si costituiva in giudizio il comune intimato che chiedeva la reiezione del ricorso.

Le parti sviluppavano le rispettive difese con separate memorie e la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza.

2. Va precisato che l'oggetto del presente giudizio non è rappresentato dalle opere abusive originariamente realizzate nel 1987/1988 bensì lo spostamento delle stesse, che sono state, quindi, ubicate in posizione diversa, poiché costituiscono ad ogni effetto una costruzione nuova e diversa rispetto all'abuso originario.

3. Ciò premesso il ricorso è infondato.

Va respinta la prima censura dedotta con la quale la difesa del ricorrente contesta che i box abusivamente realizzati siano collocati su una base in calcestruzzo, contrariamente a quanto sostenuto dal rapporto dei vigili urbani.

Dalla mancanza di uno stabile posizionamento sul suolo la difesa del ricorrente ne fa discendere il carattere precario sulla quale insiste anche con la seconda censura che, pertanto, può essere trattata congiuntamente.

Le opere in contestazione consistono in due box in lamiera della misura rispettivamente di mt 4,90X6,00 e 4,90X4,50 con altezza dim. 2,50 ed al colmo di 3,45, come emerge dal verbale di accertamento del 18/1/1995.

Conseguentemente, le opere realizzate per le loro caratteristiche strutturali hanno un proprio impatto volumetrico e sono destinate ad usi di natura permanente, come dimostra la circostanza della loro presenza ultraventennale, indipendentemente dalla circostanza della presenza o meno della base in calcestruzzo. Inoltre, non sono affatto di modeste dimensioni sia considerate complessivamente sia considerate singolarmente, come emerge dalle misure sopra indicate.

Quindi, incidendo in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio (c.f.r. Cons. Stato, sez. V, sent. 15.6.2000, n. 3321 che richiede la concessione anche per un container non infisso al suolo essendo destinato ad usi permanenti) sono assoggettabili a permesso di costruzione ed al conseguente regime demolitorio di cui all'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, come esattamente rilevato dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato (c.f.r. T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, n. 463 del 14.4.2006; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, n. 681 del 1/6/2006; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, n. 2970 del 13/11/2006).

4. Va altresì respinta la terza censura dedotta in quanto anche le opere al servizio dell'agricoltura ancorchè per ipotesi consentite, richiedono comunque un permesso di costruzione e, se abusive, per ottenere il condono avrebbero dovuto

rispettare i requisiti di legge e, quindi, anche l'epoca dell'abuso come indicato nel provvedimento impugnato.

5. Va respinta anche la quarta censura in quanto la traslazione dell'opera abusiva costituisce ad ogni effetto una nuova opera e, quindi, correttamente il comune l'ha così qualificata nel provvedimento impugnato collocando l'epoca dello spostamento in data successiva al 31/12/1993.

Del resto il ricorrente non ha fornito alcuna prova diretta a smentire quanto accertato, anche per quanto concerne la data di commissione dell'opera abusiva, come era suo onere. Infatti, non è decisiva sul punto la sentenza del Pretore penale del 12 dicembre 1997 che non contiene un esplicito accertamento della data di realizzazione dell'opera abusiva ma ha solo ritenuto che nel processo penale non vi fossero agli atti elementi per smentire le dichiarazioni dell'imputato.

6. Va, infine, respinta la quinta ed ultima censura in quanto il diniego di condono non deve essere preceduto da alcuna specifica contestazione trattandosi di un provvedimento ad iniziativa di parte ed a carattere vincolato.

Comunque, nel caso di specie, l'opera abusiva era già stata contestata tanto è vero che l'amministrazione aveva già emanato l'ingiunzione di demolizione oggetto di un separato ricorso, come sopra evidenziato, nonché richiesto integrazione documentale rendendo in tal modo edotto l'interessato dell'avvio del relativo procedimento.

7. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del comune intimato che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 17/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)